

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 55

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 32,
della legge 24 novembre 2000, n. 340)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 novembre 2001)

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIMESSA DI VEICOLI E DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ESERCENTI AUTORIZZAZIONE (n. 32, all.A della L. n. 340/2000)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 340 del 2000, di semplificazione annuale, prevede la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per l'attività di veicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse (allegato A, n. 32).

Poiché i due procedimenti sopra elencati presentano peculiarità procedurali diverse si ritiene diversificare l'intervento di semplificazione in due distinti regolamenti: il procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e il procedimento per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Il presente regolamento nasce sostanzialmente dall'idea di ridurre e di semplificare alcuni adempimenti che risultano nella pratica eccessivamente gravosi per l'attività delle imprese e degli operatori del settore del rimessaggio di veicoli, adempimenti peraltro disattesi nei casi di grandi rimesse automatizzate nelle quali è impossibile ottemperare a tali adempimenti con particolari modalità a causa della movimentazione dei veicoli.

Ovviamente, si è ritenuto necessario procedere al riesame di tutta la normativa, e conseguentemente, in primo luogo, si è proceduto alla sostituzione della licenza con la denuncia di inizio attività al Comune secondo la tendenza generale dell'ordinamento codificata nell'art. 19 della L. 241/90.

Questa scelta comporta il superamento della fase procedurale prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tale decreto all'art. 86, infatti, subordina gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture alla licenza del Questore, modificato poi dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che sostituisce il questore con il prefetto. Altra innovazione procedurale è costituita dall'eliminazione dell'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 196 TULPS.

In proposito, si è ritenuto, dopo aver quantificato i costi (vedi le schede relative all'analisi d'impatto) e valutato il disagio dei soggetti imprenditoriali, pervenendo ad una soluzione che contemperasse in modo più ragionato le esigenze di tutela dell'utente dei mezzi pubblici e gli interessi delle categorie economiche (oltre 2000 imprese), meno gravoso per detti esercenti annotare in blocchi per ricevuta esclusivamente i seguenti dati: data di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun

veicolo, esonerando così le rimesse non solo dall'obbligo della tenuta del registro, e anche dall'annotare determinati dati quali: nome, cognome e paternità del conducente, data, numero e autorità che ha rilasciato a questi la patente di abilitazione, ininfluenti ai fini dell'identificazione del veicolo.

Inoltre si è previsto, a livello regolamentare, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i veicoli ricoverati fino ad un massimo di due giorni e per quelli ricoverati con un contratto di custodia. Nel primo caso, infatti, la velocità di movimento delle auto, specialmente nei silos delle grandi città, renderebbe del tutto impossibile adempiere agli obblighi di annotare, senza rallentare enormemente il flusso dei veicoli con disagi per i clienti.

Si prevede, inoltre, la possibilità di trascrivere tali dati anche tramite modalità informatiche.

La pubblica sicurezza è garantita prevedendo senza indugio la trasmissione al prefetto di copia della denuncia di inizio attività il quale può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza.

Esposte in generale le linee generali del provvedimento, con specifico riguardo allo schema del regolamento si rileva che esso è suddiviso in quattro articoli di seguito illustrati.

L'articolo 1 dispone che l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, modificando così l'articolo 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 che invece subordinava tale esercizio alla licenza del Questore.

L'articolo 2 disciplina gli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse: all'obbligo della tenuta di un registro è sostituito l'obbligo di annotare determinati dati -orario di ingresso e di uscita, marca, modello colore e targa- su un blocco da ricevute, abrogando pertanto l'art. 196 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Si introduce espressamente, un esonero da tali adempimenti per alcuni veicoli: i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

Il secondo comma prevede la possibilità di effettuare tali annotazioni mediante modalità informatiche.

L'articolo 3 prevede che il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio attività al Prefetto, il quale, entro il termine di sessanta giorni, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

L'articolo 4 disciplina le abrogazioni

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e sulla relativa copertura.

Non vi sono oneri finanziari ulteriori, non sussistono, inoltre, problemi di gettito perché la relativa tassa è stata abolita.

Relazione tecnico normativa

a) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
Vedi le schede AIR

b) analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

Il presente regolamento è finalizzato a semplificare alcune fasi procedurali inerenti all'esercizio dell'attività in questione al fine di adeguare all'epoca odierna un procedimento disciplinato da una normativa che ora risulta obsoleta e, soprattutto per alcuni passaggi, come si è detto, di difficile o impossibile applicabilità.

c) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non ha alcuna incidenza o interferenze con l'ordinamento comunitario.

d) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento non ha alcuna incidenza o interferenza sulle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non ci sono elementi di incoerenza con le fonti normative primarie indicate.

Elementi di drafting normativo

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si sostituiscono i due termini autoveicolo e vettura -presenti nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773- utilizzando il termine onnicomprensivo di veicolo come risulta anche dal nuovo codice della strada -d.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Non ci sono osservazioni.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

All'articolo 86, comma primo, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono state soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture".

Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto

Non sussistono i presupposti per predisporre un Testo Unico.

Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Vedi articolo 4 del regolamento.

Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non ci sono state pronunce della Corte Costituzionale, né sono in corso giudizi sulla specifica materia del regolamento

Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esistere progetti di legge in materia pendenti alle Camere.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIMESSA DI VEICOLI E DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ESERCENTI AUTORIMESSE (Allegato A, n. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'allegato A, n. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Interno;

**Emana il seguente
REGOLAMENTO**

Articolo 1

1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune nel quale si svolge l'attività.

Articolo 2

1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle Finanze.

Articolo 3

1. Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal recepimento della comunicazione, può sospendere o vietare, l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza

Articolo 4

1. E' abrogato l'articolo 196 del Regio Decreto 6 maggio 1946, n. 635.
2. All'articolo 86, comma primo, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Gazzetta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato

SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

Adunanza del 24 settembre 2001

N. Sez. 195/2001

**Oggetto: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - Schema D.P.R. - Regolamento
concernente la semplificazione del procedimento
di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di
rimessa dei veicoli e degli adempimenti richiesti
agli esercenti autorimesse (n.32, all.A della L.
n.340/2000)**

LA SEZIONE

Vista la Relazione
n.761/01/NS/1.20.2.3.32 del 14
settembre 2001 con cui la Presidenza del

Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere di questo Consiglio in ordine allo schema
D.P.R. suindicato.

Letti gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Francesco D'OTTAVI.

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - nella richiamata relazione premette che la legge n.340 del 2000, di semplificazione annuale, prevede la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per l'attività di veicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse (all. A, n.32).

La richiedente Presidenza evidenzia che poiché i due procedimenti presentano peculiarità procedurali diverse si è ritenuto di diversificare l'intervento di semplificazione in due distinti regolamenti: il procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e il procedimento per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Il primo regolamento vuole ridurre e semplificare alcuni adempimenti che risultano nella pratica eccessivamente gravosi per l'attività delle imprese e degli operatori del settore del rimessaggio di veicoli, adempimenti peraltro disattesi nei casi di grandi rimesse automatizzate.

In tal senso, prosegue l'Amministrazione, si è ritenuto necessario procedere al riesame di tutta la normativa, e conseguentemente, si è proceduto alla sostituzione della licenza con la denuncia di inizio attività al Comune secondo la tendenza generale dell'ordinamento codificata nell'art.19 della l. n.241/90.

Tale scelta ha comportato anche il positivo superamento della fase procedurale prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n.773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Tale decreto all'art.86, infatti, subordina gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture alla licenza del questore, modificato poi dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 che

sostituisce il questore con il prefetto. Altra innovazione procedurale è costituita dall'eliminazione dell'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 196 TULPS.

Si è poi prevista, a livello regolamentare, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i veicoli ricoverati fino ad un massimo di due giorni e per quelli ricoverati con un contratto di custodia. Nel primo caso, infatti, la velocità di movimento delle auto, specialmente nei silos delle grandi città, renderebbe del tutto impossibile adempiere agli obblighi di annotazione, senza rallentare enormemente il flusso dei veicoli con disagi per i clienti.

Si prevede, inoltre, la possibilità di trascrivere tali dati anche con modalità informatiche. Per ciò che concerne i profili relativi alla pubblica sicurezza è disposta la trasmissione senza indugio al prefetto di copia della denuncia di inizio attività il quale può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza.

L'articolato è così illustrato:

- L'articolo 1 dispone che l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art.19 della l. n.241/90, modificando così l'articolo 86 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 che invece subordinava tale esercizio alla licenza del questore.

- L'articolo 2 disciplina gli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse: all'obbligo della tenuta di un registro è sostituito l'obbligo di annotare determinati dati - orario di ingresso e di uscita, marca, modello colore e targa - su un blocco da ricevute, abrogando pertanto l'art.196 del R.D. 6 maggio 1940, n.635. Si introduce espressamente un esonero da tali adempimenti per alcuni veicoli: i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

- L'articolo 3 prevede che il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio attività al prefetto, il quale, entro il termine di sessanta giorni, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

La Presidenza evidenzia da ultimo che il regolamento non presenta oneri finanziari.

CONSIDERATO:

Come riportato nelle premesse e come più diffusamente illustrato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure – nella relazione di accompagnamento, con il presente schema di decreto presidenziale vengono semplificate le disposizioni procedurali relative all'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di rimessa dei veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti delle autorimesse (n.32, all. A della l. n.340/2000).

Al riguardo la Sezione condivide anzitutto la scelta operata dal Nucleo di suddividere in due regolamenti distinti le normative concernenti rispettivamente la predetta attività e quella per l'esercizio delle attività di noleggio di autoveicoli senza conducente.

Passando all'esame del presente schema la Sezione condivide poi l'orientamento di fondo perseguito dalla Presidenza che nel più ampio contesto della norma di cui all'art.19 della legge n.241/90, ha sostituito la licenza di pubblica sicurezza con più moderne forme di comunicazione dell'inizio dell'attività, non tralasciando peraltro potenziali modalità di controllo da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per ciò che concerne gli ulteriori aspetti del provvedimento la Sezione non ha nulla da rilevare sotto il profilo sostanziale; sotto l'aspetto formale va evidenziato che al

regolamento dovrà essere apposta la consueta formula di chiusura: "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

**Per estratto dal Vaebale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)**

Licia Grassucci

**Visto:
Il Presidente della Sezione
(Corrado Calabrò)**

Corrado Calabrò

SCHEDA PRELIMINALE AIR

relativa alla semplificazione del "Procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse" (n. 32, all. A della l. n. 340/2000).

Panorama dei riferimenti normativi:

Art. 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 773/1931 (obbligo di licenza del Questore per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture); art. 196 del R.D. 635/1940 e circolari Ministero dell'Interno 21/5/1958 e 7/7/1995 (statuenti il primo l'obbligo, per gli esercenti autorimesse, della tenuta di un registro; il secondo l'obbligo di notifica, entro 12 ore, all'autorità di P.S. dei ricoveri effettuati); art. 19 del D.P.R. 616/1977 (attribuzione ai comuni delle funzioni di rilascio delle licenze in oggetto, previa comunicazione al Prefetto, titolare del potere di richiedere la sospensione, annullamento o revoca dei provvedimenti in questione. I dinieghi dei provvedimenti sono efficaci solo se il Prefetto esprime parere conforme); Corte Costituzionale n. 77/1987 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma precedente per la parte in cui non limita i poteri del Prefetto esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza); art. 20 l. n. 241/1990 (atti di consenso per cui è previsto il silenzio-assenso) e all. 1, n. 70 del D.P.R. n. 407/1994 (indicazione dei termini entro cui la domanda di licenza o autorizzazione si intende accolta e elenco attività sottoposte a tale disciplina, tra cui le rimesse, procedimento per cui è previsto il termine di 60 giorni); eventuali regolamenti comunali.

A) Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento

A.1. Obiettivo generale [L'obiettivo generale si inserisce nella "filosofia" della legge di semplificazione 1999, che assegna, peraltro, particolare attenzione alla rimozione di eventuali ostacoli alla libera concorrenza di mercato.]	Indicatori
Complessiva semplificazione degli adempimenti burocratici connessi alle attività in esame, salvaguardando gli essenziali profili di sicurezza e controllo e rendendo più snelle ed efficaci le relative modalità di attuazione.	• <u>Riduzione del numero e della gravosità</u> degli adempimenti burocratici richiesti agli esercenti autorimesse; <u>eliminazione dei costi</u> , sostenuti dai destinatari diretti, per adempimenti non giustificati da benefici per

la collettività.

A.1. bis Obiettivi complementari	Indicatori
Miglioramenti socio- ambientali derivanti da un uso più razionale ed efficiente dei mezzi di trasporto	Sviluppo delle rimesse quale componente di sistemi integrati di trasporto, con conseguente minore inquinamento da emissioni di scarico specie nei centri congestionati.

A.2. Obiettivi specifici	Indicatori
<ul style="list-style-type: none">• Riordino normativo della materia, che presenta disposizioni stratificate (le prime risalgono al decennio 1930-1940) ancorché appesantite da elementi divenuti anacronistici o che necessitano di coordinamento con le esigenze di tutela della privacy• Canonizzazione, a livello normativo, della progressiva semplificazione degli adempimenti gravanti sugli esercenti autorimesse, sinora attuata soltanto in via amministrativa (facilitazioni previste con circolari dell'autorità di P.S.).	<p><u>Maggiore unitarietà</u> della fonte della disciplina semplificata rispetto alle precedenti.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Riduzione del numero</u> dei provvedimenti amministrativi integrativi della normativa semplificata.
<ul style="list-style-type: none">• Eliminazione della possibilità di effetti distorsivi del mercato, ipotizzabili con un regime autorizzatorio.	<ul style="list-style-type: none">• <u>Aumento dell'offerta</u> del servizio.• <u>Riduzione dei prezzi</u>.
<ul style="list-style-type: none">• Maggiore efficacia ed efficienza (fruibilità) del sistema dei controlli di PS e dei flussi informativi connessi ai controlli.	<ul style="list-style-type: none">• <u>Riduzione del costo marginale</u> relativo alla raccolta e alla gestione delle informazioni, anche attraverso la selezione delle informazioni effettivamente rilevanti per le autorità di P.S (razionalizzazione del sistema).

B) Ambito dell'intervento

B.1. Confini oggettivi	
Attività interessate dall'intervento	Esercizio dell'attività di rimessa autoveicoli o vetture. La domanda di servizi di rimessa autoveicoli e vetture è molto elevata specialmente nei grandi centri urbani e nei centri più congestionati. Il settore presenta interessanti opportunità di impresa. Le crescenti esigenze innescate dal progressivo aumento del traffico urbano e dalle crescenti limitazioni dello stesso

	nelle aree urbane più congestionate (dovute anche alla maggiore attenzione ai problemi dell'inquinamento), ne fanno un importante elemento per la qualità della vita.
Ambito territoriale di riferimento	Nazionale. Tuttavia – a riguardo della licenza – le esigenze non sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
Settori di attività economica coinvolti	Direttamente: Attività di rimessa autoveicoli e vetture. Indirettamente: produttori di autoveicoli, produttori di motoveicoli, esercenti attività di noleggio con e senza conducente, trasporti pubblici urbani (se l'elasticità della domanda è elevata, un aumento dell'offerta di rimessa autoveicoli potrebbe comportare un aumento della domanda di autoveicoli, una variazione dell'offerta di motoveicoli e/o una riduzione nell'utilizzo di altri mezzi di trasporto).

B.2. Confini soggettivi	
Destinatari diretti	Esercenti attività autorimessa di autoveicoli.
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti dei servizi di autorimessa • Cittadini (effetti socio-ambientali).
Amministrazioni attuatrici direttamente interessate	Comuni; Ministero dell'Interno (Dipartimento di P.S. - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale e Criminalpol); Questure; Prefetture.
Amministrazioni attuatrici indirettamente interessate	Garante della privacy
Amministrazioni destinatarie dirette	-
Amministrazioni destinatarie indirette	-

C) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo

C.1. Ragioni di opportunità dell'intervento
<p>Le ragioni originarie del provvedimento relativo al rimessaggio (1940) erano legate eminentemente a ragioni di pubblica sicurezza, in un contesto nel quale è lecito ritenere che l'importanza economica di tale attività fosse trascurabile.</p> <p>Attualmente, si è osservato in primo luogo che le ragioni di pubblica sicurezza sono notevolmente cambiate dal momento in cui era stato emanato il regolamento e che non sono efficacemente tutelate dalla normativa vigente, considerato che l'intensificarsi del numero di veicoli in circolazione rende eccessivamente gravoso e a volte impossibile per gli esercenti adempiere alle procedure previste e per le autorità di PS effettuare gli opportuni controlli.</p> <p>Si osserva viceversa che il rilievo economico dell'attività di rimessaggio ha assunto nel corso del tempo rilevanza crescente (anche se con configurazioni territorialmente molto differenziate), facendo nascere l'esigenza di adattare la disciplina vigente alla nuova realtà.</p>

L'esigenza di semplificazione è stata posta allo studio dal Ministero dell'Interno già nel 1958. In attesa del completamento di tale studio il Ministero ha predisposto una prima circolare che prevedeva una serie di facilitazioni che consentissero, a titolo sperimentale, uno snellimento delle procedure (deroghe per i ricoveri occasionali). In seguito al manifestarsi di ulteriori esigenze di semplificazione, sollecitate in particolare dalle Associazioni di categoria (Confcommercio), nel 1995 il Ministero ha emanato una seconda Circolare senza tuttavia modificare il testo della normativa vigente.

Sono state inoltre rilevate esigenze manifestate pubblicamente e relative proposte di semplificazione

- Resoconto del lavoro svolto dai comuni aderenti al Protocollo d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione amministrativa. Proposta del Comune di Firenze: "Sostituire l'autorizzazione con una mera comunicazione sia nel caso dell'attività di noleggio che nel caso dell'attività di autorimessa. Eventualmente prevedere una sola autorizzazione nel caso si vogliano svolgere entrambe le attività congiuntamente"; La motivazione addotta è che non sussiste più l'esigenza di effettuare un controllo preventivo, incompatibile con una politica di incentivazione della libertà d'iniziativa privata".
- Eurispes (Rapporto 1995 sul fisco "demenziale"): semplificazione degli sproporzionati adempimenti previsti dall'art 196 del R.D n. 635/1940, operata eliminando la tenuta del registro obbligatorio e le relative comunicazioni all'autorità di P.S. In sostituzione, si propone l'obbligo per gli esercenti autorimesse di compilare una scheda sui veicoli ricoverati (da conservare per 30 giorni), indicando solo la marca e il numero di targa del veicolo. L'obbligo dovrebbe essere escluso per il parcheggio temporaneo non superiore alle 12 ore. La motivazione addotta è che a causa dell'elevato movimento di autovetture che si verifica nell'arco delle 24 ore e la conseguente impossibilità di poter eseguire tutte le annotazioni richieste dall'art. 196 del regolamento, nella stragrande maggioranza dei parcheggi l'attuale normativa potrebbe essere in gran parte disattesa.
- Confcommercio (su segnalazione dell'associata FIAA): ha manifestato al Ministero dell'Interno, in concomitanza all'elaborazione del disegno di legge di semplificazione per il 1999, l'esigenza di uno snellimento delle incombenze previste dall'art 196 del R.D n. 635/1940, a causa dei notevoli problemi pratici che l'alto numero di veicoli ricoverati pone ai fini della puntuale registrazione dei dati. Ha chiesto fra l'altro l'esonero dagli obblighi in questione per le soste protratte fino a 7 giorni.

C.2. Rischi che l'intervento mira ad evitare o ridurre

- Rischio che il regime autorizzatorio provochi distorsioni concorrenziali e barriere all'entrata di potenziali nuovi esercenti.
- Perpetuarsi di un sistema ormai scollegato dalla salvaguardia di concrete esigenze di sicurezza e non in linea con i principi costituzionali e l'evoluzione del diritto vivente in tema di libertà dell'iniziativa privata (licenze) e di tutela della privacy (registrazione dati).

C.3. Consultazione

Partendo dalle proposte di semplificazione e dai confini oggettivi e soggettivi dell'intervento i soggetti individuati per la Consultazione sono:

- il Dipartimento di Pubblica Sicurezza- (Ufficio studi, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e sociale e Criminalpol) le Questure, e le Prefetture. Sono state avviate consultazioni con gli uffici *di linea* del Ministero dell'Interno competenti. In particolare, sono state consultate 3 Prefetture (Lecce, Rimini e Sondrio), individuate con l'intento di diversificare

l'ambito geografico e la "scala" delle problematiche. Le consultazioni sono state volte a verificare: a) grado di attuazione degli adempimenti connessi ai poteri del Prefetto sulle licenze in oggetto e al sistema di registrazione e comunicazione dei dati sui veicoli ricoverati; b) disponibilità di dati specifici sulla attività in questione; c) attualità del regime autorizzatorio e degli obblighi di registrazione/comunicazione: ed eventuali proposte di semplificazione, segnalando quella già pubblicamente manifestata; d) verifica dell'esistenza di problematiche analoghe con riferimento ad altri procedimenti (così da pervenire a soluzioni omogenee). Lo stesso monitoraggio è stato attuato presso le strutture centrali (Dipartimento di P.S. - Ufficio studi: Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e sociale e Criminalpol). Le rilevazioni sono state condotte con interviste semi-strutturate, contenenti una traccia degli argomenti di interesse. Al contempo, sono stati individuati, in sede centrale e periferica, funzionari esperti, anche per la partecipazione a *focus group*. A questa fase ha fatto seguito la preparazione di un questionario inviato agli uffici individuati. Per le prefetture, la somministrazione del questionario è stata curata da un funzionario-referente, specificamente sensibilizzato e informato sulla tematica AIR. Segue la sintesi dei risultati:

- Prefetture: dai dati inviati è plausibile ipotizzare un differente grado di attenzione circa gli adempimenti connessi al rilascio delle licenze. Prefetture del centro nord (Sondrio, Firenze) mostrano una sostanziale indifferenza per la mancata trasmissione delle licenze da parte dei comuni, elemento che, di fatto, inibisce il controllo prefettizio. Lecce, al contrario, testimonia una prassi applicativa attenta, probabilmente per la diversa percezione delle esigenze di pubblica sicurezza avvertite nella specifica realtà locale. Le osservazioni trasmesse dalla prefettura di Lecce sono così sintetizzabili:

- reticenza dei comuni ad assumersi la responsabilità dei dinieghi connessi alla valutazione della buona condotta, preferendo rimettere la decisione ultima alla Prefettura. Il relativo nullaosta di sicurezza accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, tramite informazioni alle autorità competenti (Questura, Carabinieri e se del caso Casellario giudiziario per carichi pendenti);
- ancora oggi, si ritiene importante sottoporre in via preventiva, piuttosto che successiva, l'esercizio di tali attività (che, in quanto concretizzatisi nella custodia dei veicoli sono intimamente legate alla fede pubblica) alle prescritte autorizzazioni di polizia, per imprescindibili esigenze di Pubblica Sicurezza connesse alla tutela dell'affidamento degli utenti;
- il numero di richieste aumenta con l'approssimarsi del periodo estivo, per attività stagionali. Nel 2000 il numero di licenze trasmesse dai Comuni è stato di 37. Di regola, il termine di 60 giorni è ampiamente rispettato, necessitando il subprocedimento prefettizio di controllo di meno di 30 giorni. Il servizio è svolto da tre dipendenti ma nell'ambito delle complessive competenze inerenti le autorizzazioni di polizia;
- Quanto agli obblighi di registrazione/comunicazione la normativa è in parte disattesa, per la materiale impossibilità di poter eseguire tutte le annotazioni richieste della legge, a causa dell'elevato movimento di autovetture nell'arco della giornata. La stessa attività di controllo è caduta in desuetudine. Si ritiene utile solo la tenuta del registro, ai fini di eventuali accertamenti investigativi.

- Ufficio studi e legislazione del Dipartimento di P.S.: nella semplificazione del procedimento di autorizzazione in questione appare intangibile la discrezionalità connessa alla valutazione della buona condotta (ex art. 11 del T.U.L.P.S.). Essa integra un requisito soggettivo sostanziale, non eliminabile attraverso un regolamento di semplificazione. Tale elemento appare ostativo al passaggio dell'autorizzazione in questione dall'ambito di operatività dell'art. 20 a quello dell'art. 19 della l. n. 241/1990. Si suggerisce, invece, la trasformazione del potere prefettizio da preventivo a successivo;

- Comuni: per assumere dati relativi alla gestione comunale delle licenze in oggetto è stato

contattato il Comune di Firenze (già autore della proposta di semplificazione che ha innescato l'introduzione di questo procedimento nell'allegato A della legge 340/2000). I risultati della intervista effettuata sono così sintetizzabili:

1. Non esiste discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni. Non c'è un regolamento comunale per questo tipo d'attività (il possesso dei requisiti è di regola oggetto di auto certificazione). Accertamenti sui requisiti morali sono realizzati a tappeto: cause più rilevanti di diniego sono la mancanza dei requisiti di agibilità o igienici.
 2. Non sono accettate le "cessioni di licenze" e di conseguenza non esiste un mercato per le stesse. Nei casi eventuali di subentro nell'attività, il cedente restituisce la licenza ed il cessionario deve richiedere il rilascio di una nuova.
 3. Il rilascio ed il rinnovo delle licenze è subordinato solo al pagamento dei diritti d'istruttoria pratica. Non viene più richiesto il pagamento della tassa di concessione perché abolita.
 4. Le licenze non sono mai state trasmesse al Prefetto, né sono mai state richieste dai suoi uffici. Viene soltanto inviato il prospetto semestrale delle licenze rilasciate.
 5. Licenze attive nel 2001=circa 150. Una media di 15 infrazioni/irregolarità l'anno è rilevata dalla polizia municipale relativamente alla tenuta del registro.
 6. Conclusivamente, l'amministrazione conferma la proposta di eliminare l'autorizzazione, sostituendola con una denuncia di inizio attività.
- Infocamere: ha fornito dati sul numero imprese registrate, per forma giuridica, nella classe "noleggio di autoveicoli" nell'anno 2000 (complessive 2027 imprese, di cui 237 società di capitale, 449 società di persone, 1325 imprese individuali, 16 altre forme).
 - Garante per la privacy: è stato sottoposto al Garante la problematica della costituzione di banche dati sui veicoli ricoverati. Al riguardo è stata segnalata la soluzione proposta nell'originario disegno di legge di riforma del turismo (sfociato poi nella l.135/2001), che per l'analogia materia della registrazione/comunicazione dei dati sugli alloggiati prevedeva la cancellazione delle informazioni dopo tre anni.
 - Sogei: le dichiarazioni IVA presentate nel 1997 (per il più esteso raggruppamento "attività connesse ai trasporti") danno un volume d'affari di 10.572.874 miliardi per 5777 società, con una media di 1.830.2 milioni per singola impresa.

Tecniche di consultazione utilizzate: interviste semistrutturate e questionari, accompagnati dalla richiesta di informazioni a Infocamere e Sogei per l'acquisizione di dati statistici. In fase di AIR definitiva si suggerisce la consultazione di utenti del servizio e cittadini, eventualmente rappresentati da associazioni di consumatori, per analizzare le loro percezioni dell'impatto in termini di costi e benefici della semplificazione (anche in termini socio-ambientali), e l'elasticità della domanda a variazioni dell'offerta del servizio di rimessa autoveicoli.

D) Opzioni

D.1 Opzione zero

Caratteristiche

Mantenere l'attuale regime. Comporta la necessità di assicurare l'effettiva trasmissione delle licenze da parte dei comuni alle Prefetture, elemento che a tutt'oggi appare disatteso in alcune realtà, e di assicurare il puntuale rispetto degli obblighi di registrazione/comunicazione.

Commenti e possibilità di attuazione

Presupposti: l'opzione zero muta il quadro organizzativo-finanziario in atto, con ricadute anche sui presupposti economico sociali. Essa richiede ulteriori risorse da parte della P.A. per presidiare gli adempimenti ora disattesi (specie per assicurare l'effettività degli obblighi di registrazione/comunicazione), oltre a implicare possibili reazioni negative da parte dei destinatari diretti in termini di disponibilità a cooperare.

Criticità: il mantenimento dell'attuale normativa non appare idoneo a soddisfare le esigenze e gli obiettivi sinora delineati imponendo un sistema "rigido" e sproporzionato di controllo del settore.

In particolare, l'elemento di discrezionalità connesso alla valutazione della buona condotta appare, infatti, rispondente a obiettive esigenze di sicurezza solo in scenari amministrativi e sociali sottoposti a particolari tensioni.

Opzione di deregolamentazione

Caratteristiche

Licenza:

- Abolizione della licenza (che verrà sostituita da una denuncia di inizio attività e relativi adempimenti).

Registro e notifica informazioni all'autorità di P.S.:

- Abolizione dell'obbligo di tenuta del registro.
- Abolizione dell'obbligo di notifica dei dati alle autorità di PS.
 - Ridurre le informazioni richieste dall'attuale normativa al solo tipo e numero di targa dell'autoveicolo, mantenendo il registro e lasciando ai gestori la scelta tra un registro cartaceo o uno in forma informatizzata (con cancellazione dei dati dopo tre anni).
 - Delimitare una fascia di esonero dalla registrazione per i ricoveri occasionali.

Commenti e possibilità di attuazione

Presupposti: tale opzione comporta la rimodellazione dell'attuale modalità di gestione del procedimento in oggetto da parte dei comuni, per il soddisfacimento delle esigenze di verifica delle denunce.

Criticità: la realizzazione di tale opzione potrebbe innescare problemi relativamente alla eliminazione secca della valutazione della buona condotta, requisito soggettivo richiesto dalla normativa vigente per tutte le autorizzazioni di polizia, nonché problemi relativi al totale azzeramento dei dati disponibili, per esigenze investigative, sui veicoli ricoverati.

Opzione di semplificazione

Caratteristiche

Licenza:

- Abolizione della licenza (sostituita da una denuncia di inizio attività), accompagnata dalla previsione della facoltà di verifiche da parte del Prefetto (previa comunicazione, su richiesta del Prefetto, delle denunce di attività da parte dei comuni), con connessa possibilità di interdizione dell'attività laddove imposta da esigenze di pubblica sicurezza, acclamate in sede di valutazione del requisito della buona condotta (controllo eventuale è successivo prefettizio).

Registro e notifica informazioni all'autorità di P.S.:

- Sostituzione del registro con blocchetto fiscale.
- Eliminazione della notifica.

Commenti e possibilità di attuazione

Presupposti: tale opzione trasferirebbe la gestione dell'unico elemento di discrezionalità insito nel procedimento (la valutazione della buona condotta) al Prefetto. Verrebbe, così, distinto il piano di competenza comunale (ossia la verifica, carente di elementi di discrezionalità, dei presupposti e requisiti di legge, sulla base della denuncia di attività dell'interessato) dal piano riservato alla autorità di P.S. (che dovrebbe assicurare la congruenza dello svolgimento dell'attività con le concrete esigenze di sicurezza affioranti nella specifica realtà provinciale, passando da una logica dell'adempimento formale ad una logica di attenzione per concreti fenomeni in atto).

Criticità: possibili difficoltà (anche culturali) in ordine alla realizzazione di un sistema flessibile di tutela delle esigenze di sicurezza.

D.4 Elencazione dei costi e benefici

Opzione zero	Aumento dei costi di conformità delle imprese e aumento dei costi di gestione del procedimento da parte delle P.A. derivanti dall'effettiva applicazione della normativa in vigore. Benefici: recupero della piena disponibilità dei dati relativi alla registrazione.
Opzione di derogamentazione	Riduzione dei costi di conformità per le imprese. Riduzione dei costi di gestione dei procedimenti da parte della P.A. Deficit di informazioni potenzialmente sfruttabili per esigenze investigative.
Opzione di semplificazione	Riduzione dei costi di conformità per le imprese e maggiore flessibilità per la pubblica amministrazione nell'indirizzare le risorse necessarie alla gestione del procedimento verso il soddisfacimento delle concrete esigenze di controllo emergenti. Deficit di informazioni potenzialmente sfruttabili per esigenze investigative.

Quantificazione dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate**RIEPILOGO COSTI E BENEFICI****OPZIONE ZERO**

<i>Costi per la compilazione del registro</i>	
Costi a carico delle imprese	18.244.732.000
Costi a carico dell'amministrazione	5.047.164.000
<i>Costi per emissione licenza</i>	
Costi a carico delle imprese	8.129.685.616
Costi a carico dell'amministrazione	732.600.000

OPZIONE 1 SOSTITUZIONE DEL REGISTRO CON BLOCCHETTO FISCALE, ELIMINAZIONE NOTIFICA E RIDUZIONE DEL 70% SULL'OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE

Costi a carico delle imprese	5.473.600.000
Costi a carico dell'amministrazione	417.150.000

OPZIONE 2 SOSTITUZIONE LICENZA CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Costi a carico delle imprese	9.123.288
Costi a carico dell'amministrazione	166.500.000

VALORE NETTO - OPZIONE SOSTITUZIONE DEL REGISTRO CON BLOCCHETTO FISCALE, ELIMINAZIONE DELLA NOTIFICA E RIDUZIONE DEL 70% SULL'OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE

	<i>Differenza</i>	<i>Rapporto</i>
Benefici netti per imprese		
Minori costi per la registrazione	12.771.132.000	70,00%
Minor rischio di cadere nella sanzione (non quantificabile)		
Benefici netti per l'amministrazione	4.630.014.000	91,73%
Minori costi per il controllo		

VALORE NETTO - OPZIONE SOSTITUZIONE LICENZA CON DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'		
	<i>Differenza</i>	<i>Rapporto</i>
Benefici netti per le imprese		
Minori costi	8.120.562.329	99,89%
Benefici netti per l'amministrazione	566.100.000	77,27%
Minori costi		

Valutazione tecnica delle opzioni

In base alle caratteristiche delle diverse opzioni, sotto il profilo tecnico si indica come preferita l'adozione dell'Opzione di semplificazione.

Il giudizio di preferenza si fonda su ragioni prevalentemente qualitative, una volta stimati i costi ed i benefici delle tre opzioni: i differenziali costo-beneficio relativi a tutte e tre le opzioni non evidenziano un'opportunità prevalente fondata sull'impatto economico.

Per contro, l'Opzione di semplificazione appare maggiormente in linea con:

- il bilancio costi/efficacia sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- una condivisibile "filosofia" di agevolazione allo svolgimento di attività economiche, in assenza di motivi che giustifichino il mantenimento di vincoli particolari all'ingresso nel settore medesimo.

SCHEDA FINALE AIR

relativa alla semplificazione del "Procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse" (n. 32, all. A della l. n. 340/2000).

A) Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento

A.1. Obiettivo generale [L'obiettivo generale si inserisce nella "filosofia" della legge di semplificazione 1999, che assegna, peraltro, particolare attenzione alla rimozione di eventuali ostacoli alla libera concorrenza di mercato.]	Indicatori
Complessiva semplificazione degli adempimenti burocratici connessi alle attività in esame, salvaguardando gli essenziali profili di sicurezza e controllo e rendendo più snelle ed efficaci le relative modalità di attuazione.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Riduzione del numero</u> e della <u>gravosità</u> degli adempimenti burocratici richiesti agli esercenti autorimesse; <u>eliminazione dei costi</u>, sostenuti dai destinatari diretti, per adempimenti non giustificati da benefici per la collettività.

A.1. bis Obiettivi complementari	Indicatori
Miglioramenti socio- ambientali derivanti da un uso più razionale ed efficiente dei mezzi di trasporto	Sviluppo delle rimesse quale componente di sistemi integrati di trasporto, con conseguente minore inquinamento da emissioni di scarico specie nei centri congestionati.

A.2. Obiettivi specifici	Indicatori
<ul style="list-style-type: none"> • Riordino normativo della materia, che presenta disposizioni stratificate (le prime risalgono al decennio 1930-1940) ancorché appesantite da elementi divenuti anacronistici o che necessitano di coordinamento con le esigenze di tutela della privacy • Canonizzazione, a livello normativo, della progressiva semplificazione degli adempimenti gravanti sugli esercenti autorimesse, sinora attuata soltanto in via amministrativa (facilitazioni previste con circolari dell'autorità di P.S.). 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Maggiore unitarietà</u> della fonte della disciplina semplificata rispetto alle precedenti. • <u>Riduzione del numero</u> dei provvedimenti amministrativi integrativi della normativa semplificata.
<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione della possibilità di effetti distorsivi del mercato, ipotizzabili con un 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aumento dell'offerta</u> del servizio. • <u>Riduzione dei prezzi</u>.

regime autorizzatorio.	
<ul style="list-style-type: none"> Maggiore efficacia ed efficienza (fruibilità) del sistema dei controlli di PS e dei flussi informativi connessi ai controlli. 	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione del <u>costo marginale</u> relativo alla raccolta e alla gestione delle informazioni, anche attraverso la selezione delle informazioni effettivamente rilevanti per le autorità di P.S (razionalizzazione del sistema).

B) Ambito dell'intervento

B.1. Confini oggettivi	
Attività interessate dall'intervento	Esercizio dell'attività di rimessa autoveicoli o vetture. La domanda di servizi di rimessa autoveicoli e vetture è molto elevata specialmente nei grandi centri urbani e nei centri più congestionati. Il settore presenta interessanti opportunità di impresa. Le crescenti esigenze innescate dal progressivo aumento del traffico urbano e dalle crescenti limitazioni dello stesso nelle aree urbane più congestionate (dovute anche alla maggiore attenzione ai problemi dell'inquinamento), ne fanno un importante elemento per la qualità della vita.
Ambito territoriale di riferimento	Nazionale. Tuttavia – a riguardo della licenza – le esigenze non sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
Settori di attività economica coinvolti	Direttamente: Attività di rimessa autoveicoli e vetture. Indirettamente: produttori di autoveicoli, produttori di motoveicoli, esercenti attività di noleggio con e senza conducente, trasporti pubblici urbani (se l'elasticità della domanda è elevata, un aumento dell'offerta di rimessa autoveicoli potrebbe comportare un aumento della domanda di autoveicoli, una variazione dell'offerta di motoveicoli e/o una riduzione nell'utilizzo di altri mezzi di trasporto).

B.2. Confini soggettivi	
Destinatari diretti	Esercenti attività autorimessa di autoveicoli.
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> Utenti dei servizi di autorimessa Cittadini (effetti socio-ambientali).
Amministrazioni attuatrici direttamente interessate	Comuni; Ministero dell'Interno (Dipartimento di P.S. - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale e Criminalpol); Questure; Prefetture.

Amministrazioni attuatrici indirettamente interessate	Garante della privacy
Amministrazioni destinatarie dirette	-
Amministrazioni destinatarie indirette	-

C) ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA D'ANALISI ADOTTATA

Metodologia

L'analisi economica è stata incentrata sui costi relativi alla registrazione delle informazioni per attività d'autorimessa e alle pratiche che comportano la presentazione della licenza.

Per quantificare l'impatto dell'intervento normativo consistente *nell'abolizione e sostituzione del registro con il blocchetto fiscale*, si è proceduto inizialmente ad individuare i destinatari diretti (2.027 attività d'autorimessa) ed indiretti (le amministrazioni coinvolte nel lavoro di ricezione archiviazione e controllo dei registri le Questure).

Per la quantificazione dell'impatto *sulla sostituzione della licenza con la denuncia d'inizio attività*, l'individuazione dei destinatari diretti è volta alle società che annualmente decidono di entrare nel mercato, stimate in 74 unità. I destinatari indiretti sono le amministrazioni (Comuni e Prefetture) che sono coinvolte nel lavoro di rilascio licenza.

Per ogni categoria di destinatari sono stati individuati i costi ed i benefici classificandoli in diretti ed indiretti.

A causa della mancanza di dati e di previsioni attendibili sulla dinamica del settore, si è fatto riferimento ai dati relativi all'anno 2000, che è stato quindi adottato quale anno rappresentativo.

È essenziale notare che tutte le previsioni si riferiscono ad un intervallo temporale di un anno.

Si è quindi proceduto a valutare l'impatto quantitativo e - dove non possibile - qualitativo, per ciascuna categoria d'attività su destinatari diretti ed indiretti.

Analisi di sensibilità

Alcuni dei valori utilizzati nell'analisi costi-benefici sono frutto di stime e come tali possono comportano incertezza sull'affidabilità dei risultati. In particolare, oggetto di stima sono il volume d'affari e i carichi di lavoro. Si riportano di seguito gli elementi che maggiormente influenzano la variabilità dei risultati sui quali sarebbe necessario effettuare un'analisi per scenari.

Volume d'affari

- Tempo dedicato per la compilazione dei registri da parte delle autorimesse.
- Tempo dedicato per la compilazione del blocchetto fiscale da parte delle autorimesse.
- Tempo dedicato da parte delle amministrazioni al controllo registri, blocchetti fiscali, rilascio licenze e ricezione denuncia inizio attività.

D) IMPATTO DIRETTO ED INDIRETTO SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

L'amministrazione principalmente interessata è il Ministero degli Interni. La sostituzione del registro con un blocchetto di tipo fiscale comporterebbe un concreto snellimento delle procedure con vantaggi di tipo economico per le imprese, ad oggi impegnate a sostituirsi ad agenti di pubblica sicurezza ai cui obblighi non è più possibile ottemperare proprio in considerazione dell'elevato numero di veicoli circolanti. Lo stesso Ministero degli Interni, riconoscendo la sproporzione degli adempimenti richiesti al gestore d'autorimessa, era intervenuto con una circolare che permetteva alcune semplificazioni per i clienti occasionali nei limiti delle 48 ore dal ricovero dell'autoveicolo.

Anche la semplificazione relativa alla sostituzione della licenza con la denuncia d'inizio attività comporta uno sgravio di lavoro sia per le imprese che per le Amministrazioni, questo senza venir meno agli obblighi normativi in quanto l'esercizio dell'attività avverrebbe nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Iscrizione alla Camera di Commercio con l'obbligo della medesima di verificare il possesso da parte del richiedente del certificato prevenzione incendi e recante il numero massimo d'autoveicoli consentiti, le prescrizioni ed eventuali divieti.
- 2) Obbligo di esporre il listino dei prezzi praticati come attualmente in vigore.

E) IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI

Sono di seguito riportati i valori dei costi e benefici relativi alle opzioni sopraccitate. I calcoli dettagliati per costi e benefici sono riportati in allegato.

Quantificazione dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate

RIEPILOGO COSTI E BENEFICI

OPZIONE ZERO

<i>Costi per la compilazione del registro</i>	
Costi a carico delle imprese	18.244.732.000
Costi a carico dell'amministrazione	5.047.164.000
<i>Costi per emissione licenza</i>	
Costi a carico delle imprese	8.129.685.616
Costi a carico dell'amministrazione	732.600.000

OPZIONE 1 SOSTITUZIONE DEL REGISTRO CON BLOCCHETTO FISCALE, ELIMINAZIONE NOTIFICA E RIDUZIONE DEL 70% SULL'OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE

Costi a carico delle imprese	5.473.600.000
Costi a carico dell'amministrazione	417.150.000

OPZIONE 2 SOSTITUZIONE LICENZA CON DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Costi a carico delle imprese	9.123.288
-------------------------------------	------------------

Costi a carico dell'amministrazione

166.500.000

**VALORE NETTO - OPZIONE SOSTITUZIONE DEL REGISTRO CON BLOCCHETTO FISCALE,
ELIMINAZIONE DELLA NOTIFICA E RIDUZIONE DEL 70% SULL'OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE**

<i>Benefici netti per imprese</i>	<i>Differenza</i>	<i>Rapporto</i>
<i>Minori costi per la registrazione</i>	12.771.132.000	70,00%
<i>Minor rischio di cadere nella sanzione (non quantificabile)</i>		
<i>Benefici netti per l'amministrazione</i>	4.630.014.000	91,73%
<i>Minori costi per il controllo</i>		

VALORE NETTO - OPZIONE SOSTITUZIONE LICENZA CON DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

	<i>Differenza</i>	<i>Rapporto</i>
<i>Benefici netti per le imprese</i>	8.120.562.329	99,89%
<i>Minori costi</i>		
<i>Benefici netti per l'amministrazione</i>	566.100.000	77,27%
<i>Minori costi</i>		